

REGOLAMENTO EDISU Piemonte PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 e nell'art. 119 del D.Lgs 267/2000.
2. Le iniziative di sponsorizzazione sono rivolte a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 *(Definizioni e contenuti delle sponsorizzazioni)*

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per contratto di sponsorizzazione: un contratto mediante il quale EDISU (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro o ogni altra utilità, ...
2. per sponsorizzazione: il contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi di benefici dell'immagine;
3. per sponsor: il soggetto terzo pubblico o privato, operatori economici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'EDISU Piemonte ;
4. per sponsee: EDISU Piemonte il quale è titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
5. per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o ogni altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'EDISU per la pubblicità dello sponsor (esempio: in banner pubblicitari, nei siti internet istituzionali anche mediante collegamenti ipertestuali,...)

2. Le iniziative e gli eventi oggetto delle sponsorizzazioni devono essere :

- dirette al perseguimento di interessi pubblici;
- escludere forme di conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata;
- comportare risparmi di spesa

e possono interessare tutti i progetti e attività di EDISU Piemonte

Art. 3 *(Il contratto di sponsorizzazione)*

1. I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici fra le parti - a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante i quali un soggetto si obbliga a favorire nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico, la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi del soggetto sponsorizzante, il quale si obbliga, a sua volta, a pagare un determinato corrispettivo, in denaro o altra utilità.

Art. 4 *(Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor)*

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata così come previsto dall'art. 57 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e smi.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet EDISU e/o altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso di gara deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
- l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

3. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e dovrà indicare l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione nonché il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta quale sponsorizzazione.

4. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli Artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni di conseguenti adempimenti in materia di contabilità sociale;
- di essere in regola con le norme che dispongono il diritto al lavoro ai disabili, ai sensi dell'Art. 17 L. 68/99, ove ne riconoscono i presupposti.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza;
- deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
- l'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Art. 5

(Valutazione delle offerte)

1. Le offerte di sponsorizzazione verranno valutate da una apposita commissione che sarà composta dal Direttore di EDISU o un suo delegato e da altri due componenti individuati nel progetto di sponsorizzazione.

2. Una volta adottate le iniziative o gli eventi oggetto di sponsorizzazione, dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore.

Art. 6

(Contratto di sponsorizzazione)

1. Il ricorso a forme di sponsorizzazioni viene formalizzata con sottoscrizione di un apposito contratto di sponsorizzazione redatto nella forma di scrittura privata tra il rappresentante legale di EDISU Piemonte ed il soggetto sponsor, nel quale dovranno essere sono in particolare stabiliti:

- l'oggetto del contratto e le finalità del contratti di sponsorizzazione;
- il diritto dello sponsor alla utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva dello spazio pubblicitario;
- le modalità di promozione comunicazione e pubblicità,
- la durata del contratto di sponsorizzazione e l'eventuale proroga;
- gli obblighi assunti a carico delle parti (sponsee e sponsor) e le relative clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- il corrispettivo della sponsorizzazione;
- le eventuali garanzie richieste e le responsabilità;
- la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione e le modalità con cui tale comunicazione deve avvenire;
- la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto (sponsor) rechi danni all'immagine di EDISU, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 7

(Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni)

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi istituzionali ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art. 8

(Esclusione e rifiuto di sponsorizzazioni)

1. EDISU può considerare inammissibile e quindi rifiutare qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte seconda la normativa in vigore, propaganda di natura politico-filosofica, sindacale e religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale non consono all'ambiente in cui si svolge l'attività di sponsorizzazione
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia

Art. 9

(Verifiche e controlli)

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Direttore, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 10

(Affidamento a terzi delle sponsorizzazioni)

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da EDISU secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà di EDISU qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. L'agenzia dovrà attenersi alle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 11

(Aspetti fiscali)

1. Il valore della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa.
2. L'EDISU Piemonte emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre IVA

Art. - 12

(Responsabilità)

1. EDISU Piemonte è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento, alla comunicazione e allo svolgimento delle attività oggetto di sponsorizzazione.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'EDISU Piemonte, in persona del Presidente.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art 14

(Spese contrattuali)

1. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

Art 16

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia